



FEDERAZIONE PROVINCIALE SALERNO

Salerno, 19 gennaio 2010

Al Direttore Generale A.O. Universitaria

Al Direttore Sanitario A.O. Universitaria

Al Direttore Sanitario del Presidio

Al SAIOT

Al Dirigente Struttura Formazione e Qualità

Oggetto: Mobilità interna-

Purtroppo è pervenuta all'attenzione della scrivente una nota a firma della segreteria Provinciale della CGIL FP nella quale si richiedeva l'annullamento di un atto interno poiché non rispettoso dei criteri di mobilità di cui alla deliberazione del 2005 mai revocata.

Appare evidente che tale esplicito richiamo frutto della nota della organizzazione sindacale avrebbe forse assunto una valenza maggiore se inoltrato ad ogni singolo trasferimento interno intervenuto, cosa allo stato purtroppo non rilevata dalla scrivente.

Solo per dovere di chiarezza pertanto si comunica che ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999 - Mobilità interna, si dispone che:

1. La mobilità all'interno dell'azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.

Inoltre si rappresenta che con l'art. 3 comma 2 - Mobilità interna del CCNL II° biennio economico 2008/2009 viene ulteriormente definito l'ipotesi regolamentata dall'art.18 che: omissis "Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile".

Ne deriva che eventuali intese sull'istituto possono riguardare solo ed esclusivamente riorganizzazioni derivanti da processi di riprogrammazione di attività e servizi che necessitano dunque di una ricollocazione del personale e non già di singole diverse utilizzazioni del personale, la cui responsabilità diretta è tutta in capo all'azienda in considerazione della autonomia riconosciuta dalla necessità di trovare immediate risposte alle mutevoli situazioni derivanti dalla necessità di ottimizzare le risorse umane alle esigenze organizzative.

Il Segretario Provinciale CISL FP

(Pietro Antonacchio)